

Art. 648-ter.1 c.p.: breve analisi degli elementi costitutivi della fattispecie di autoriciclaggio e criticità ad essi collegate

di Marianna Geraci

SOMMARIO: 1. Premessa: le ragioni politico-criminali sottese alla norma incriminatrice. - 2. I soggetti attivi del reato e le condotte punibili. - 3. L'oggetto materiale del reato e la sua destinazione. - 4. Il "godimento personale". - 5. Il delitto-presupposto: cornici edittali distinte, osservazioni processuali e divieto di *bis in idem*. - 6. Autoriciclaggio e vicende intertemporali: ancora dubbi rispetto al delitto-presupposto. - 7. Conclusioni.

1. Premessa: le ragioni politico-criminali sottese alla norma incriminatrice.

Prima di analizzare i motivi per i quali il debutto dell'art. 648-ter.1 è stato da subito salutato con poco favore da parte degli operatori del diritto e dei suoi primi commentatori¹, è bene individuare quelle che sono le ragioni politico-criminali a sostegno del nuovo reato.

A prescindere dal suo ingresso e dal suo legame con la *voluntary disclosure*, l'autoriciclaggio è fattispecie da inserire nell'ambito dell'attività di repressione della criminalità economica. Come noto, infatti, l'attività criminale in campo economico ha

¹ Sul punto D.BRUNELLI, *Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, ritiene che "il delitto di autoriciclaggio, per cui è stato forgiato l'art. 648-ter.1 c.p., fa il suo debutto in società ed è subito accolto da una bordata (prevedibile) di fischi da parte della dottrina" e che i numerosi profili problematici che l'incriminazione dell'autoriciclaggio comporta "diventeranno ben presto <pasto> prezioso per i denti affilati dei commentatori, prima che croce da portare per i pratici".

visto nel tempo mutare il suo aspetto: non è più alimentata solo ed esclusivamente dalle forme di associazione criminale organizzata, bensì dall'intreccio del ruolo di queste ultime con i canali del sistema economico in senso lato (imprenditoriale, finanziario, bancario), con il risultato che oggi, ed in misura sempre più crescente², la quasi totalità dei circuiti economici subiscono “iniezioni” di capitali provenienti da attività illegali di vario genere, le quali vanno inevitabilmente ad alterare le regole della concorrenza e del mercato.

In sede di lavori parlamentari è stato a suo tempo osservato infatti che “*le attività che rientreranno nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 648-ter.1 saranno altresì idonee a falsare il libero gioco della concorrenza, creando irragionevoli differenziazioni di trattamento con i soggetti economici e le imprese che devono far ricorso al credito nel libero mercato per finanziare la propria attività*”³.

Il presidio penale offerto alla *unfair competition* derivante dalla disponibilità da parte di alcuni operatori economici di mezzi di provenienza illecita, trova forza e conferma nell'incriminazione dell'autoriciclaggio, la cui *ratio* sembra proprio quella di punire il soggetto che abbia posto in essere un'attività criminale dalla quale ha conseguito un profitto e che intenda, di quest'ultimo, farne impiego in ulteriori attività. Alla base del nuovo reato vi sarebbe quindi l'idea di fondo che “*riposa sulla considerazione di congelare il profitto in mano al soggetto che ha commesso il reato-presupposto, in modo da impedirne la sua utilizzazione maggiormente offensiva, quella che espone a pericolo o addirittura lede l'ordine economico*”⁴.

In realtà, l'obiettivo che ci si prefiggeva durante il lavoro di stesura della norma era quello di porre al centro della “punizione” condotte “autenticamente frappositive”,

² È noto - già in materia di riciclaggio - come i mezzi di occultamento della ricchezza oggi si siano “affinati” grazie all'innovazione tecnologica e alla tendenza a “dirottare” ingenti ricchezze in paesi con condizioni economiche favorevoli come quelli a bassa tassazione.

³ Così interviene l'On. Sen. V.M.D. D'ASCOLA, durante la 5° seduta delle Commissioni del Senato della Repubblica 2° e 6° riunite (Giustizia e Finanze e tesoro), 2 dicembre 2014, www.senato.it.

⁴ Così F.MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, www.dirittopenalecon-temporaneo.it, p. 5.

che cioè ostacolassero l'identificazione del provento illecito, così da identificare l'oggettività giuridica del reato anzitutto con la tutela dell'amministrazione della giustizia, in quanto *“bene strumentale che funge da avamposto rispetto alla tutela di altri beni giuridici finali, quali l'ordine economico e la concorrenza”*⁵.

Nonostante tali premesse, però, la collocazione finale dell'autoriciclaggio è risultata essere quella “patrimonialistica”, dato dal quale si evince la mancata presa di considerazione non solo dei propositi maturati durante la scrittura della disposizione ma neppure delle precedenti osservazioni sul tema⁶.

La fattispecie però sembra essere stata disegnata proprio come plurioffensiva, in quanto *“consolida la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto, ma lede anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme”*⁷; inoltre, *“chi autoricicla, con investimenti ed acquisti di vario genere, impedisce o rende più difficoltose le operazioni di ristoro della vittima, ma inquina il credito e l'andamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema delle relazioni economiche”*⁸. Si è considerata quindi la finalità sottesa al reato di autoriciclaggio *“non quella di punire il mero <lavaggio> di denaro, quanto piuttosto l'inquinamento del sistema economico, imprenditoriale e finanziario attraverso l'utilizzo di denaro o beni di provenienza delittuosa”*⁹.

⁵ Così si legge nell'*Audizione presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del 30 luglio 2014*, con riferimento alla proposta di legge c. 2247 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, in www.camera.it.

⁶ Si è visto come molte proposte di legge in materia, come quella della Commissione Greco, avessero prospettato l'inserimento del nuovo reato in un titolo appositamente creato per contenere i delitti contro l'ordine economico e finanziario.

⁷ Così interviene l'On. Sen. V.M.D. D'ASCOLA, durante la seduta n. 365 del Senato della Repubblica, 4 dicembre 2014.

⁸ *Ibidem*.

⁹ Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, *Brevi osservazioni sulle disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio* (S. 1642), rese in occasione della seduta tenutasi presso le Commissioni riunite 2° e 6° (Giustizia e Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica, 20 novembre 2014, www.senato.it.

Risultano invece accolte le riflessioni registratesi in relazione alla discussa categoria del *post factum* punibile, per il cui superamento si era già ritenuto opportuno intervenire operando una distinzione tra il disvalore insito nel delitto-presupposto ma in esso esaurito e quello legato alla re-immissione nell'economia legale dei proventi illeciti incriminato nell'art. 648-ter.1, dotato infatti di autonoma rilevanza penale¹⁰. Seppur in coerenza con l'obiettivo di non incorrere nel rischio collegato al contrasto con la categoria del *post factum* e alla violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale, la scelta confermativa nel senso dell'assenza di una distinzione tra i delitti suscettibili di generare provento che possono rappresentare il *predicate-crime* dell'autoriciclaggio reca (e continua a recare) qualche perplessità.

È proprio in relazione alla necessaria provenienza delle utilità da un delitto non colposo che si sono registrate diverse considerazioni in dottrina.

I fenomeni criminali coinvolti in tale fattispecie sono potenzialmente numerosi, nonostante sia immediata la percezione della differenza, in termini di lesione, tra le utilità illecite perché provenienti da una condotta anch'essa illecita e quelle svolte invece nell'ambito di un'attività legale¹¹.

¹⁰ Era di questo avviso la Commissione Fiandaca che nella sua Relazione ritiene di scongiurare il pericolo di una doppia incriminazione incriminando e conseguentemente dotando di autonomo disvalore il solo reimpiego in attività speculative o imprenditoriali.

¹¹ Sul punto F.MUCCIARELLI, ult. op. cit., richiede di prestare attenzione alla distinzione tra “*mezzi economici derivanti da attività intrinsecamente illecite, tipiche della criminalità organizzata (produzione e commercio delle sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, commercio di organi, traffico d'armi, ecc.)*” e quei mezzi invece che “*pur generati da comportamenti criminosi, vedono tali comportamenti innestarsi su attività altrimenti lecite (si pensi, tipicamente, alle frodi fiscali o doganali, nelle quali un'attività economica di per sé lecita è svolta con modalità che la rendono illegale: e lo stesso può predicarsi del provento di un appalto ottenuto a seguito di fatti corruttivi, ovvero di quello tratto da operazioni di mercato poste in essere abusando di informazioni privilegiate, oppure attraverso sapienti condotte manipolative)*”, p. 7.

Ecco perché secondo alcuni, l'aver collegato l'offesa del delitto di autoriciclaggio indistintamente ad ogni reato che generi un qualche profitto, rappresenta “*un inedito meccanismo per obliterare ancora una volta il principio di tassatività e di certezza*” contenuto all'interno di “*un'unica fattispecie penale onnicomprensiva*”¹².

Ma se taluno ha sostenuto che con l'introduzione dell'autoriciclaggio, “*i delitti contro il patrimonio e i delitti che generano profitto a qualsiasi titolo avranno sempre un ingombrante compagno*”¹³, secondo qualche altro l'offesa che deriva dall'inserimento delle utilità illegali nell'economia legale non conoscerebbe, sul piano oggettivo, differenze legate alla fonte genetica della disponibilità illecita. La norma, anzi, dimostrerebbe trasparenza e coerenza con l'intento di ovviare alla questione del *post factum* e di rimanere estranea ai problemi collegati al *ne bis in idem* sostanziale¹⁴.

Secondo tale linea di pensiero, inoltre, il presidio penale che non vede differenza rispetto alle condotte da cui ha origine il provento illecito va collegato all'importanza assunta dall'elemento modale della condotta: la condotta di autoriciclaggio dovrà comunque essere misurata sulla scorta della sua idoneità ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni sui quali agisce.

L'orientamento sopra esposto che considera l'art. 648-ter.1 fagocitare un numero fin troppo elevato di delitti, ritiene anche che l'autoriciclaggio rischi “*di moltiplicarsi all'infinito per lo stesso autore*”¹⁵. In effetti, “*l'autore del delitto presupposto incorre nel delitto di autoriciclaggio se impiega il denaro in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali, speculative. Se tale primo impiego genera proventi (si pensi ad un felice investimento finanziario/imprenditoriale che produca plusvalenze),*

¹² Sono le espressioni utilizzate da F.SGUBBI, *Il nuovo delitto di “autoriciclaggio”: una fonte inesauribile di “effetti perversi” dell'azione legislativa*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, p. 3.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ “*Se si considera l'offesa derivante dalla re-immissione nel circuito legale delle disponibilità, ci si avvede che alla loro differente provenienza non corrisponde sul versante oggettivo alcuna diversità in termini di lesione o esposizione a pericolo dei beni protetti (nessuno dubita della corposa e tangibile difformità del <pericolo> conseguente alla presenza nel circuito legale di soggetti esponenti diretti - o di costoro rappresentati - della criminalità organizzata, ma tale profilo è connesso alle qualità dell'agente)*”, la pensa così F.MUCCIARELLI, ult. op. cit., p. 7.

¹⁵ Così F.SGUBBI, ult. op. cit., pp. 4-5

*l'ulteriore impiego di tali proventi darà luogo ad un'altra ipotesi di autoriciclaggio, e così via, fino a che gli investimenti non risulteranno in perdita per l'agente o fino a che egli non deciderà di spendere i proventi stessi per piacere personale*¹⁶. Da esso si conclude dunque che *“l'autoriciclaggio funge così da delitto-presupposto dell'autoriciclaggio”*¹⁷.

Al contrario, ad avviso di quell'orientamento che non ritiene che l'autoriciclaggio possa essere una calamita per molte altre fattispecie, *“il paventato timore che l'incriminazione dia luogo ad un effetto moltiplicatore in capo all'autore del reato-presupposto, non riesce convincente”*¹⁸. Il ragionamento, in questo caso, prende le mosse dalla considerazione secondo la quale *“se la re-immissione ha ad oggetto la disponibilità tratta da un determinato reato (o da una serie di reati fra loro strumentalmente connessi), allora si è in presenza di un solo fatto di autoriciclaggio, posto in essere, eventualmente, attraverso distinte modalità realizzative; oppure si è in presenza di distinte condotte di re-immissione (nelle quali può anche essere frazionato nel tempo il provento di un unico reato-presupposto), e allora si sarà al cospetto di una pluralità di ipotesi di autoriciclaggio”*¹⁹. Si conclude pertanto per una moltiplicazione che non deriva dalla norma in modo meccanico ma che è semmai il risultato di una scelta dell'agente.

Resta il fatto che il legislatore, aldilà di come si intendono gli effetti derivanti dalla provenienza della *res* illecita da qualsiasi delitto non colposo, ha comunque preferito il ricorso ad un formula nota, già sperimentata con riferimento alla fattispecie di riciclaggio di cui all'art. 648-*bis* mentre con riferimento alla stessa espressione, ma sotto il profilo sanzionatorio, ha invece scelto di operare delle distinzioni, di cui si dirà meglio in seguito.

¹⁶ *Ibidem.*

¹⁷ *Ibidem.*

¹⁸ F.MUCCIARELLI, ult. op. cit., p. 8.

¹⁹ *Ibidem.*

2. I soggetti attivi del reato e le condotte punibili.

Uno dei punti cruciali della norma è rappresentato dalla sua soggettività tipica. Il noto *leitmotiv* lungo il quale si era mosso il processo di esortazione nazionale e sovranazionale di inserimento del reato di autoriciclaggio nell'ordinamento italiano era rappresentato dall'ostacolo della irrilevanza penale del caso in cui vi fosse identità tra il soggetto attivo del delitto-presupposto e quello autore del delitto di riciclaggio.

La clausola di riserva, contenuta all'*incipit* dell'art. 648-bis (*“fuori dei casi di concorso nel reato”*) e con la quale si escludeva in modo espreso anche ogni contributo causale, aveva di fatto consacrato tale ostacolo.

In senso opposto si pone adesso la nuova fattispecie che considera punibile chiunque ponga in essere le molteplici condotte indicate, *“avendo commesso o concorso a commettere (un delitto non colposo)”*, configurando un reato proprio i cui soggetti attivi saranno l'autore del fatto illecito-base ed anche i suoi concorrenti.

In particolare, è stato osservato come l'illecito in esame fosse annoverabile tra quelli c.d. propri semiesclusivi, ossia quelle fattispecie penali la cui qualifica non determina di per sé il disvalore del fatto dato che, in assenza di detta qualifica, il fatto sarebbe comunque penalmente rilevante come reato comune²⁰.

La norma consente inoltre di fondare la responsabilità penale anche nel caso di concorso nel delitto-presupposto, dovendosi però comprendere quando l'autore del reato di autoriciclaggio può ritenersi concorrente nel reato fonte e dovendosi quindi scegliere se dare rilevanza all'accordo avvenuto tra chi commette il primo reato e il

²⁰ *“Esempio: se l'autore del delitto non ha concorso nel reato presupposto, costui continuerebbe a rispondere del titolo di (etero)riciclaggio”*. Sul punto A. DI TULLIO D'ELISIIS, *Autoriciclaggio. Applicazione e strategie difensive*, M

concorrente che ricicla o se sia necessario invece un contributo concorsuale, oggettivamente e soggettivamente inteso, che spinga alla realizzazione del delitto-presupposto²¹.

Per quanto concerne le condotte punibili, incriminate a titolo di dolo generico, esse risultano tipizzate al primo comma dell'art. 648-ter.1 che richiama concetti quali l'impiegare, il sostituire e il trasferire.

La condotta di "impiego", sul cui inserimento in sede di stesura della norma non vi era stata una effettiva propensione comune²², è risultata invece presente nella *littera legis* finale e può essere definita come una qualsiasi forma di re-immissione delle utilità provenienti *ex delicto* nei canali economici legali.

Le condotte di "sostituzione" e "trasferimento" richiamano le medesime già proprie della fattispecie di riciclaggio ma non possono essere parimenti considerate rappresentativa di un reato a forma libera²³. Alla dettagliata elencazione delle azioni pe-

²¹ A.DI TULLIO D'ELISIIS, ult. op. cit., fornisce alcune possibili ipotesi concorsuali nel delitto di riciclaggio, p. 55. Si riportano alcuni dei suoi esempi: *"il soggetto che, anche solo in via di fatto, eserciti le funzioni di direttore o capo-sala di una filiale di istituto bancario responsabile delle segnalazioni antiriciclaggio, allorché autorizzi operazioni di versamento di assegni circolari su un conto corrente e le successive operazioni di versamento di prelievo e versamento su un altro conto, intestato allo stesso titolare o comunque a soggetti a lui ricollegabili, attribuendo scorrettamente, anziché un'unica causale (giroconto o bonifico) che consentirebbe di conservare traccia del percorso del denaro, due causali distinte (versamento contante e prelievo contante, in realtà solo virtuale), con la consapevolezza del carattere anomalo delle predette operazioni; chi, nell'esercizio della propria attività professionale di commercialista, collabora con l'autore materiale per compiere una serie di operazioni bancarie e societarie idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme illecitamente sottratte; qualora un direttore di un istituto di credito consente il versamento di somme di denaro di provenienza delittuosa su conti correnti intestati a persone diverse da colui che ha commesso il delitto da cui è scaturito quel provento criminoso (...)"*.

²² Si fa riferimento al dibattito tra la Commissione Giustizia e il M.E.F.: se la prima premeva per l'inserimento della condotta di "impiego", il secondo riteneva invece sufficiente "la sostituzione o il trasferimento" o, in ogni caso, qualsiasi operazione di ostacolo sulla ricostruzione dell'origine del patrimonio illecitamente costituito.

²³ La recente giurisprudenza ha interpretato infatti il riciclaggio come delitto a forma libera (Cass. Pen., Sez. II, 22 settembre 2014, n. 43881; Cass. Pen. Sez. II, 13 ottobre 2013, n. 36913)

nalmente rilevanti segue infatti la specificazione di due elementi di fondamentale importanza: la clausola modale che figura immediatamente accanto alle condotte e la causa di non punibilità espressa al comma 4 della norma.

Il primo elemento è quello rappresentato dall'espressione "*in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa*", per mezzo della quale è possibile ulteriormente circoscrivere il comportamento rilevante ai fini dell'integrazione della fattispecie.

Una clausola modale di tal genere era già stata indicata come necessaria in molte delle proposte normative già analizzate in materia di autoriciclaggio e, del resto, l'esigenza di perimetrare le condotte punibili a quei comportamenti che, seppur non riconducibili allo schema degli artifici o dei raggiri, manifestassero comunque la loro capacità di rendere obiettivamente difficoltosa l'individuazione dell'origine delittuosa dei proventi, era già stata avvertita con riferimento alla fattispecie di riciclaggio che, in assenza di un elemento testuale di tal genere, aveva subito un ampliamento dei confini delle condotte da far ricadere nell'area penale²⁴.

A potenziare la richiesta componente dissimulativa è poi l'utilizzo dell'avverbio "concretamente" che non solo rimanda ad un accertamento oggettivo della idoneità del comportamento a creare un ostacolo²⁵, ma richiama anche un caso specifico. Sembra quindi che la norma sia costruita in termini di pericolo concreto: spetterà al giudice compiere una valutazione basata sulla considerazione di tutti i fattori dai quali desumere l'attitudine della condotta a creare l'ostacolo dell'identificazione della provenienza delittuosa dei beni²⁶.

²⁴ La Corte di Cassazione ha considerato riciclaggio il deposito di denaro su di un conto corrente (Cass. Pen., Sez. II, 6 ottobre 2010, n. 35763; Cass. Pen. Sez. VI, 6 aprile 2011, n. 26746).

²⁵ È stato considerato "*dirimente*" il significato del verbo "*ostacolare*", da intendersi "*così come in altre fattispecie dove pure compare quale requisito della condotta (art. 3. D. lgs. n. 74/2000) ovvero in chiave finalistica (art. 2628 c.c.), in senso rigorosamente oggettivo, nei termini di un effettivo intralcio, disturbo o rallentamento di un'attività (a seconda dei casi di controllo, verifica, accertamento, rilevamento o tracciamento)*". Sul punto, D.PIVA, ult. op. cit., p. 5.

²⁶ Sembrano riecheggiare le regole valide per altre figure delittuose dell'ordinamento penale, come quelle in materia di tutela dei mercati finanziari (per es. la manipolazione del mercato di cui all'art.

La locuzione “in modo da ostacolare” accompagnata dall’aggiunta dell’avverbio “concretamente”²⁷ è forse quella che ha suscitato più gradimento nei primi commentatori della norma i quali però hanno espresso da subito il timore di una futura interpretazione giurisprudenziale che avrebbe potuto “*svilirne la natura di fattispecie a condotta vincolata*”²⁸. L’ampiezza della fattispecie, infatti, avrebbe potuto variare proprio a seconda della portata riconosciuta alla suddetta espressione, nonostante il dato letterale lasciasse intendere che le condotte di impiego, sostituzione e trasferimento non fossero “*da sole sufficienti ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita del denaro o degli altri beni*”²⁹, richiedendo la fattispecie “*un quid pluris consistente in un’attività dissimulativa ulteriore*”³⁰. Il rischio che la condotta sia riconosciuta come in re ipsa idonea a recare un ostacolo, svuotando le condotte del loro espresso carattere dissimulativo, può essere fronteggiato solo con uno sforzo di “autocontenimento” che, però, si osserva, “*raramente ha caratterizzato la giurisprudenza, soprattutto in materia di reati economici*”³¹.

185 T.U.F.). Sul punto in dottrina si è poi ritenuto che “*l’enucleazione, nell’art. 648-ter.1 c.p., del pericolo concreto come elemento costitutivo di fattispecie (...), seppur di per sé apprezzabile, potrebbe suggerire una calibratura dell’art. 648-bis c.p. (laddove tale elemento è, invece, in apparenza assente) quale reato di pericolo astratto, segnando un arretramento rispetto alle conclusioni cui in passato è giunta una parte della giurisprudenza*”, *La nuova disciplina penale dell’autoriciclaggio*, Relazione di sintesi del convegno svoltosi il 2 febbraio 2015 presso l’Aula Magna del Tribunale di Milano, a cura di S. CAVALLINI, www.corteappello.milano.it; nello stesso senso di pone D.PIVA, *Il volto oscuro dell’autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di principi?*, www.lavoicedeldiritto.it, p. 5, secondo il quale “*sarà interessante verificare se e come la giurisprudenza saprà valorizzare l’avverbio <concretamente> quale unico vero criterio normativo di distinzione con le condotte di riciclaggio le quali, per come sin qui definite dalla giurisprudenza, risultano caratterizzate dall’astratta idoneità a produrre il medesimo effetto di ostacolo ancorché prive di connotazioni dissimulative: al riguardo, si intravede il rischio di una vera e propria <eterogenesi> dei fini*”.

²⁷ L’On. Dep. P. Longo, durante la seduta n. 311 del 16 ottobre 2014 della Camera dei deputati ha chiarito che l’avverbio “concretamente” “*è esattamente quanto è previsto in linea generale nel nostro codice penale dal principio di necessaria offensività*”, perché “*ogni attività per essere penalmente rilevante deve concretamente portare ad un risultato*”, www.senato.it.

²⁸ D.TERRACINA, *Autoriciclaggio e responsabilità del professionista*, www.fondazioneazionalecommercialisti.it, p. 5.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ Le espressioni sono di D.TERRACINA, ult. op. cit., p. 6.

Sempre sul piano della definizione dei confini delle condotte incriminate, il comma 4 dell'art. 648-ter.1, pur con riferimento ad una ipotesi alla quale non si attribuisce rilievo penale, risulta utile nel caratterizzare ulteriormente il comportamento del soggetto. Si dovrà in tal caso verificare, infatti, che l'impiego, il trasferimento e la sostituzione dei beni di derivazione illecita abbiano una destinazione precisa, ossia quella della mera utilizzazione e del godimento indicati dalla norma.

Che l'elemento della destinazione sia di grande rilevanza per riuscire a circoscrivere il fatto punibile è provato altresì dalla specificazione del testo al comma 1, in cui è richiesto che le tre condotte sui beni illeciti si realizzino in attività "economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative", elencazione della quale peraltro si dirà di qui a breve.

3. L'oggetto materiale del reato e la sua destinazione.

Anche con riferimento all'oggetto materiale del reato il Legislatore ha deciso di non distaccarsi da quanto già elaborato per la fattispecie di riciclaggio. Ha optato infatti per la formula "denaro, beni o altre utilità", elementi sui quali non sorgono dubbi ermeneutici, trattandosi dello stesso elenco presente nell'art. 648-bis e che partendo dal "denaro" arriva alla ben più ampia formula delle "altre utilità", sottintendendo quindi il riferimento a qualsiasi consistenza economico-patrimoniale dotata di un valore di scambio³².

³² Sul punto, D.PIVA, ult. op. cit, p. 3, manifesta qualche dubbio circa il riferimento ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative solo alla sola condotta di impiego o anche a quella di sostituzione e trasferimento, ritenendo che "da un lato, l'interpretazione letterale" farebbe protendere per la prima soluzione, che "però finisce per svilire di ogni significato i termini utilizzati dal legislatore dal momento che, nel nuovo elenco dell'art. 648-ter.1 c.p., tali condotte risultano effettivamente fraposte tra l'impiego e le attività economiche; dall'altro, così facendo, esse risulterebbero prive di significato autonomo risolvendosi in null'altro che in forme qualificate di impiego".

A connotare uno dei possibili oggetti materiali del reato è poi la provenienza dalla commissione di un delitto non colposo, come intuibile dal chiaro moto da luogo³³ presente nel testo normativo.

Si è già detto dei dubbi provocati dalla indicazione di qualsiasi “delitto non colposo” come fonte dei proventi oggetto della condotta incriminata e di come il Legislatore avrebbe potuto stilare un elenco contenente gli illeciti suscettibili di essere considerati *predicate-crimes*, ma è stato sul punto osservato come un tale lavoro di selezione avrebbe da un lato richiesto più tempo e, dall’altro, sarebbe potuto sfociare in un elenco finale “lungo e defatigante” e “non esente da lacune”³⁴.

Se per indicare la provenienza dei proventi si è utilizzata una formula forse troppo ampia e generale, per indicare invece la destinazione di quegli stessi proventi la norma si è invece espressa con molta, e forse troppa, precisione.

I primi commentatori risultano concordi sul fatto che l’elencazione delle attività “economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”, in cui il soggetto punibile fa convergere le illecite utilità, “soffre di palesi sovrapposizioni e di qualche conseguente ridondanza”³⁵.

Per dare concretezza al concetto di “attività economica” si è ritenuto opportuno³⁶ far ricorso alla giurisprudenza³⁷ che per riempire di contenuto tale espressione ha suggerito di utilizzare l’art. 2082 c.c., in cui per definire la nozione giuridica di imprenditore, si qualifica tale colui che “*esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi*”³⁸. Nell’attività

³³ Risulta evidente che la provenienza (“dalla commissione” di un delitto non colposo) vada intesa sia come diretta che come indiretta. Sul punto F.MUCCIARELLI, ult. op. cit. osserva che “*si potrà dunque ipotizzare che le disponibilità siano il provento di un precedente riciclaggio, ovvero di una condotta di autoriciclaggio non punibile perché commessa prima dell’entrata in vigore dell’art. 648-ter.1 c.p.*”, p. 11.

³⁴ Così F.MUCCIARELLI, ult. op. cit. p. 11.

³⁵ *Ibidem*, p. 10.

³⁶ Per un’ampia analisi della tematica A.DI TULLIO D’ELISIIS, ult. op. cit., p. 39.

³⁷ Cass. Pen., Sez. II, 4 febbraio 2013, n. 5546.

³⁸ “*E nei successivi artt. 2135 e 2195 dello stesso codice che, a loro volta, qualificano l’imprenditore agricolo e quello commerciale*”, *Ibidem*.

economica così intesa, rientra anche l'attività di finanziamento, *“in forza della quale un soggetto presta professionalmente denaro a chi lo richieda, mediante contratti di mutuo od altri contratti di credito, che è la tipica attività di scambio, in quanto nel contratto di mutuo e, più in generale nei contratti di credito la dazione del denaro è effettuata a titolo oneroso”*³⁹. Anche tale azione può quindi rilevare ai fini del “reimpiego” illecito.

Per l'attività finanziaria si è suggerito di accettare l'ausilio dell'art. 1, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 58 del 1998 che indica come “prodotti” finanziari “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”, non considerando tali “depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari” e come “strumenti” finanziari quelli invece espressamente indicati all'art. 2 del medesimo d.lgs., quali valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, indici finanziari ecc.⁴⁰

Anche con riferimento all'*actio* speculativa si è ritenuto utile far ricorso a quanto già elaborato: sarà necessario verificare se la volontà dell'acquisto si accompagna a quella di realizzare senz'altro un utile, se, cioè *“vi fu volontà speculativa all'acquisto e volontà speculativa alla vendita”*, nel senso che il momento dell'acquisto può *“assumere un valore indiziario per escludere l'intento speculativo, se le modalità o il titolo di tale acquisto siano per loro natura incompatibili con la esistenza, in quel momento, di un intento speculativo”*⁴¹.

³⁹ *Ibidem.*

⁴⁰ Si rinvia alle lettere a) - i) della norma menzionata per il completo elenco degli strumenti finanziari.

⁴¹ Così A.DI TULLIO D'ELISIIS, ult. op. cit., che richiama tale statuizione della Comm. Trib. Reg. Treviso, 12 novembre 1984, p. 48.

Si è inoltre affermato che la linea di demarcazione tra queste “destinazioni” di cui al comma 1 e quelle “di mera utilizzazione o godimento personale” di cui al comma 4 “è del tutto indeterminata”; si è suggerito, a tal proposito, di riflettere su alcuni possibili casi pratici che già si collocherebbero in posizione *borderline*: *“ci si deve chiedere se si possano ricomprendere nella causa di non punibilità i casi in cui la destinazione alla utilizzazione/piacere personale sia accompagnata da un risvolto economico e di profitto (...): un esempio, fra i tanti ipotizzabili, può essere dato dalla spesa per una cena di promozione e pubblicità concernente la propria attività imprenditoriale. Ma il problema esorbita dall’ambito imprenditoriale: l’acquisto di un appartamento – che l’autore del reato presupposto vada ad abitare rigorosamente da solo, ovviamente – non dovrebbe porre problemi; ma nel momento in cui l’immobile venga dato in locazione, si fuoriesce dalla non punibilità e si entra agevolmente nella condotta tipica dell’attività economica”*⁴².

Sugli stessi esempi non sembra intravedere alcuna criticità altra parte della dottrina⁴³, che suggerisce: *“si pensi al pubblico ufficiale corrotto che del prezzo della corruzione faccia uso per acquistare un immobile da destinare alla abitazione propria o della famiglia: nessun dubbio che si è al di fuori della fattispecie del primo comma, in forza del combinato disposto dello stesso primo comma e del quarto comma”*⁴⁴; al contrario, si aggiunge: *“non così se quell’immobile fosse destinato alla locazione a terzi: per quanto di live momento, si avrebbe un effetto perturbatore (...). Altri, che aveva intenzione di acquistare quello stesso immobile per locarlo, si trova gravemente svantaggiato dal competere con un acquirente che dispone di mezzi conseguiti in maniera illecita (e dunque esentasse), mentre l’ipotetico proprietario di un analogo immobile, anch’esso destinato alla locazione, si troverebbe a dover competere con un locatario che può formulare proposte locative a prezzi più competitivi rispetto a quelli di mercato, ma per lui egualmente (se non più) remunerativi, proprio a cagione della*

⁴² La pensa così F.SGUBBI, ult. op. cit., p. 6.

⁴³ *Contra* F.SGUBBI si pone l’opinione di F.MUCCIARELLI, ult. op. cit., p. 13.

⁴⁴ *Ibidem*.

*illecita provenienza dei mezzi necessari all'acquisto dell'immobile (poi re-immesso nel circuito legale).*⁴⁵

Questa lettura riconosce all'elenco di attività riportato al comma 1, il pregio di esplicitare in modo inequivoco il contenuto dell'offesa propria dell'autoriciclaggio e cioè che le condotte incriminate rilevano proprio in quanto poste in essere nei circuiti legali sui quali esercitano un effetto perturbativo⁴⁶.

4. Il “godimento personale”.

Tra le varie scelte operate nella creazione della norma di cui all'art. 648-ter.1, quella della già accennata non punibilità del soggetto che ponga in essere sui beni le condotte tipizzate al primo comma, destinando però quegli stessi beni alla mera utilizzazione o al godimento personale, risulta essere quella più discussa.

È stato osservato che sulla scorta della precisa scelta incriminatrice del primo comma, la quale attiene alla introduzione nei sistemi legali delle utilità illecite, alla previsione del quarto comma “*si sarebbe potuti giungere anche in via interpretativa*”⁴⁷ ma, d'altro canto, si è ritenuto apprezzabile lo sforzo del Legislatore di chiarire ulteriormente cosa far rimanere al di fuori della condotta incriminata, quasi a voler impegnare l'interprete “*ad una più esatta e rigorosa lettura delle condotte descritte nella figura base del primo comma*”⁴⁸.

Secondo un opposto orientamento, invece, la disposizione sembra suggerire che “*il piacere individuale costituisce il bene sociale e individuale più alto nonché il fondamento della vita morale*” e “*l'attività produttiva merita discredito, riprovazione e conseguente punizione*”⁴⁹. E si ipotizzano dei risvolti inquietanti, prospettando qualche

⁴⁵ *Ibidem.*

⁴⁶ *Ibidem.*

⁴⁷ F.MUCCIARELLI, ult. op. cit., p. 12.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 13.

⁴⁹ F.SGUBBI, ult. op. cit., p. 2

esempio che comprovi gli effetti paradossali che il comma 4 porta con sé. Immaginando come provento un'utilità derivante da un illecito tributario (punito in modo da rientrare al di sotto della soglia prevista al comma 2), si osserva che *“se ciò avviene nell'ambito di una società (anche di persone) e il provento viene accantonato dal titolare, pur nell'interesse della società stessa, si configura – e accade spesso nella pratica – un'appropriazione indebita ex art. 646 c.p.. Il successivo utilizzo non personale del provento realizza quindi l'autoriciclaggio”*⁵⁰.

Queste considerazioni portano alla conclusione che vede la norma destinata ad indurre il soggetto autore del delitto-presupposto a mantenere i proventi da questo ottenuti nell'area dell'economia sommersa.

E, da un punto di vista strettamente processuale, è stato altresì notato che se è vero che la causa di non punibilità di cui al quarto comma rappresenta un argomento difensivo, è altrettanto vero che i concetti di “mero godimento” e “utilizzo personale” risultano essere molto vaghi su un piano nozionistico.

Si è sottolineata, a tal riguardo, l'incertezza che accompagnerebbe per esempio il provento del delitto-presupposto se la sua destinazione fosse quella del godimento o dell'utilizzo “condiviso” con altri soggetti e si è avanzata la “scommessa” su una futura richiesta di pronuncia alle Sezioni Unite sul tema in questione⁵¹.

⁵⁰ *Ibidem*, l'Autore fornisce un altro esempio: *“un nipote si impadronisce di una consistente somma della nonna, o mediante circonvenzione dell'anziana incapace o mediante furto o appropriazione indebita. Se utilizza il profitto di tali reati per avviare una piccola attività artigianale o un negozio di articoli informatici (o altro) sarà punito per autoriciclaggio; se li destina al consumo personale di droga andrà tranquillamente esente da pena”* e aggiunge che *“invero, l'ultimo comma del nuovo art. 648-ter. I c.p. richiama l'ultimo comma dell'art. 648 c.p.: pertanto il furto (o appropriazione indebita o circonvenzione) ai danni dell'ascendente – pur non punito come tale ex art. 49 c.p. – costituisce comunque reato presupposto ai fini della configurazione dell'autoriciclaggio”*.

⁵¹ F.SGUBBI, ult. op. cit., pp. 5-6, ipotizza sulla questione varie tesi che meritano di essere riportate: *“la prima è basata su una versione solipsistica e misantropa (utilizzo/godimento esclusivamente personale): tale tesi potrebbe trovare giustificazione nell'aggettivo “mera”, che suggerisce l'idea di “semplice”, “esclusiva” e va peraltro osservato che tale aggettivazione pare riservata alla sola utilizzazione e non al godimento. Una seconda tesi, che si può definire socievole, porta a ritenere applicabile la non punibilità anche ai casi di utilizzazione/godimento non strettamente (uni)personale. Al riguardo verranno presumibilmente distinte due sotto tesi: la prima – definibile come socievolezza limitata – applicherà la non punibilità ai soli casi in cui l'utilizzazione/godimento da parte dell'autore*

5. Il delitto-presupposto: cornici edittali distinte, osservazioni processuali e divieto di bis in idem.

La critica mossa al Legislatore di non aver stabilito distinzioni con riferimento al reato-presupposto da cui derivano le utilità oggetto della condotta punita, può riguardare soltanto l'assenza di un elenco di tipologie di delitti-base, poiché rispetto alla gravità del *predicate-crime* si è invece operata una differenziazione.

La cornice edittale del delitto di autoriciclaggio, così come disciplinato ai commi 2 e 3 della norma, dipende dalla punizione stabilita per il delitto-presupposto, essendosi mosso il nuovo art. 648-ter.1 sul doppio binario di punibilità⁵², con sanzioni che oscillano.

La reclusione e la multa del primo comma, ai sensi del secondo comma, si riducono (da due ad otto a uno a quattro anni; da euro 5.000 a euro 25.000 a euro 2.500 a euro 12.500) nel caso della provenienza di denaro, beni o altre utilità dalla commissione di un delitto non colposo punto con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni⁵³.

Al comma 3 si stabilisce invece l'applicazione delle più gravi sanzioni del primo comma nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto

del reato presupposto sia prevalente rispetto all'utilizzazione e godimento degli altri partecipi; la seconda – definibile come socievolezza estesa consentirà l'esenzione da pena anche ai casi di esenzione/godimento di gruppo (...)". A prevalere secondo l'autore sarà la più restrittiva prima tesi.

⁵² Così R.RAZZANTE, *L'autoriciclaggio fa i conti con l'utilizzo personale*, Il Sole 24 Ore, 21 dicembre 2014, p. 25.

⁵³ Si interpreta l'ipotesi di cui al comma 4 come autonoma e non come una circostanza attenuante. Sul punto A.DI TULLIO D'ELISIIS, ult. op. cit., ritiene che si tratti di una mera circostanza e non di un reato autonomo per due ordini di ragioni: "*in primo luogo, non avrebbe avuto senso concepire giuridicamente uno stesso fatto per fattispecie criminose in larga misura eguali differentemente e, precisamente, strutturando la statuizione legislativa emarginata per il delitto di riciclaggio, come diminvente di pena, per l'autoriciclaggio, come fattispecie autonoma di reato; in secondo luogo, (...) l'aver stabilito sempre in seno a questa norma incriminatrice, che si applicano le "pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, dovrebbe far inferire, ad avviso di chi scrive, la natura circostanziale della previsione giuridica in commento"*.

commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p., ovvero con la finalità di agevolare l'attività delle associazioni di cui al medesimo articolo.

In relazione alla cornice edittale si è anche posta la questione processuale della competenza territoriale.

Data l'alta probabilità che l'autoriciclaggio sia sempre punito più gravemente rispetto al delitto-presupposto⁵⁴ e fatti quindi salvi i casi in cui ad essere più grave sia quest'ultimo, ad avere la competenza territoriale sarà sempre il luogo in cui il *self-laundering* è commesso; si aggiunga che tra l'art. 648-*ter.1* e il delitto-base vi è connessione⁵⁵ e varranno quindi le regole di cui agli articoli 4 e 16 del codice di procedura penale.

Segue però la constatazione dell'interessante situazione tale per cui l'autore del delitto-presupposto, se di minore gravità, potrà determinare il Giudice competente per territorio⁵⁶.

Un altro dubbio coinvolge ancora il reato-presupposto con riferimento alla sfera processuale: considerata la forza espansiva dell'autoriciclaggio, che ben può configurarsi con riferimento a molteplici tipologie di proventi derivanti da diverse fattispecie, bisognerà capire come, in un processo avviato e che si sviluppa anche per mezzo della disposizione di misure coercitive, sequestri e confische di proventi “*via via diversi*”⁵⁷ possano giustificarsi senza intaccare le garanzie sottese al principio del *ne bis in idem*.

⁵⁴ F.SGUBBI, ult. op. cit., p. 4, teme che il nuovo reato, a causa del suo elevato livello di pena edittale, assumerà la posizione di “reato satellite” soltanto quando il reato presupposto sia punito con pena edittale superiore a quella dell'art. 648-*ter.1* c.p.; in tutti gli altri casi “*si presenterà come il reato più grave, in particolare in materia di delitti tributari*”.

⁵⁵ Ai sensi del comma 1 dell'art. 16 c.p.p. “*la competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato*”.

⁵⁶ “*Anche nei casi in cui – come nel diritto penale tributario ex art. d. lgs. n. 74 del 2000 – siano dettate regole speciali di competenza*”, F.SGUBBI, ult. op. cit., p. 4.

⁵⁷ *Ibidem*, p. 5.

Un'altra delle criticità presentate dalla norma si è inoltre individuata con riferimento a tale ultimo principio menzionato. Compreso l'obiettivo dell'art. 648-ter.1 di colpire la re-immissione del denaro, dei beni o delle altre utilità derivanti dalla commissione del reato-presupposto, non convince la parte della condotta che la norma sottopone a sanzione.

Si osserva come il comportamento incriminato, per mezzo del quale viene ad innescarsi un processo di investimento dei proventi illeciti, consista in una frazione della precedente azione dell'autore del delitto-presupposto, che andrebbe ad aggravare le conseguenze del primo reato da cui quei proventi hanno origine. Secondo tale ricostruzione, rappresentando proprio l'utilizzo del profitto illecito il motivo stesso per cui il reo si determina a commettere il reato presupposto⁵⁸, si potrebbe avanzare l'ipotesi che la nuova norma di autoriciclaggio sia in futuro tacciata di incostituzionalità per violazione del più volte invocato principio del *ne bis in idem*.

6. Autoriciclaggio e vicende intertemporali: ancora dubbi rispetto al delitto-presupposto.

Un diverso e aggiuntivo profilo problematico del nuovo reato si collega alla tematica delle vicende intertemporali.

Non v'è dubbio sul fatto che l'art. 648-ter.1 rappresenti una nuova incriminazione, tanto è vero che ciò che ci si attendeva dal suo arrivo era proprio l'eliminazione del c.d. privilegio di autoriciclaggio, non risultando punibile la condotta che adesso ad esso fa riferimento dallo schema normativo della fattispecie di riciclaggio. Ponendosi come inesistente ogni ipotesi di continuità tra quanto "vigente prima" e quanto "vi-

⁵⁸ Sul punto G.BALICE, *L'autoriciclaggio a rischio censura "ne bis in idem"*, Il Sole 24 Ore, sezione Diritto ed Impresa, 4 gennaio 2015, utilizza l'esempio del fabbricare abbigliamento falso per conseguire proventi illeciti e reinvestirli.

gente dopo”, per il passaggio effettuatosi da un’assenza di incriminazione alla creazione di un reato⁵⁹, a creare perplessità è l’ipotesi di ritenere configurato l’autoriciclaggio rispetto a delitti-presupposto pregressi o soltanto a quelli *pro futuro*: se insomma “ *quel delitto non colposo che l’autoriciclatore ha commesso o concorso a commettere debba anch’esso seguire l’entrata in vigore della legge, o se invece possa anche averla preceduta*”⁶⁰.

Una prima analisi ricostruttiva della questione ha ritenuto opportuno interrogarsi anzitutto sul significato da attribuire al “fatto commesso” in relazione al principio di irretroattività del diritto penale, domandandosi se cioè tutti gli elementi che compongono il fatto di reato, nella prospettiva dell’art. 25, comma 2, Cost., “*debbono essersi materializzati dopo l’entrata in vigore della legge o se alcuni di essi possano anche preesistere*”⁶¹; non rintracciandosi in dottrina orientamenti tesi a selezionare gli elementi del fatto di reato, specialmente sulla base delle osservazioni della c.d. dottrina della volontà⁶², si conclude per l’inesistenza di categorie o gerarchie all’interno dell’elemento oggettivo che però se ben si concilia con l’inquadramento del fatto come oggetto del dolo, non è ritenuta poter fare lo stesso rispetto all’individuazione del fatto commesso che rileva ai fini delle vicende intertemporali. Se la norma incriminatrice genera un precetto per i consociati, “*la chiave temporale pone in evidenza che gli elementi fattuali riconducibili alla <situazione tipica> possono venire ad esistenza ben*

⁵⁹ Come visto, all’ordinamento italiano si contestava proprio la mancanza di punibilità per l’autoriciclatore.

⁶⁰ D.BRUNELLI, ult. op. cit., p. 2.

⁶¹ *Ibidem*.

⁶² *Ibidem*, pp. 2 e ss.; secondo l’autore “*ciò è evidente, per esempio, quando si tratta di inquadrare di fatto come oggetto del dolo, anche alla stregua dell’art. 47, comma 1, c.p., il quale non fa distinzioni e proclama la rilevanza dell’errore su qualunque elemento del fatto che costituisce il reato. La stessa <dottrina della volontà> – come è noto – non palesa propensioni a selezionare gli elementi del fatto di reato e sostiene che il dolo è volontà di realizzazione dell’intero fatto tipico, senza distinguere tra ciò che più propriamente è oggetto di (sola) rappresentazione e ciò su cui può dirigersi la volontà*”.

prima del verificarsi della condotta e dell'evento"⁶³. Sulla base di tali considerazioni ci si domanda allora come inquadrare tecnicamente il delitto non colposo commesso dallo stesso soggetto attivo di cui all'art. 648-ter.1, poiché nel caso in cui si riconoscesse al previo illecito la natura di presupposto della condotta, certamente la nuova norma potrebbe trovare applicazione anche con riferimento all'oggetto materiale originato da delitti-presupposto pregressi.

Alla base delle questioni in esame vi è comunque un dato, riferito alle difficoltà già incontrate per l'art. 648-bis. Con riferimento a quest'ultima fattispecie, nella prima parte della trattazione, si è detto di come dottrina e giurisprudenza avessero "collaborato" per garantire un progressivo distacco del riciclaggio dal reato-presupposto e di come tale legame avesse rappresentato uno degli argomenti su cui facevano leva coloro che invocavano l'eliminazione del privilegio di autoriciclaggio⁶⁴. Ma il legame che si è voluto spezzare rispetto al riciclaggio, sembra essere stato recuperato nuovamente nell'autoriciclaggio, in quanto la condotta tipica e quella del reato-presupposto si riferiscono allo stesso soggetto attivo e ciò significa che la configurabilità della nuova fattispecie dipenderà dall'accertamento del fatto che il delitto-presupposto è stato commesso dalla stessa persona che poi compie l'attività riciclativa. Secondo questa interpretazione, il presidio penale offerto dall'art. 648-ter.1, non attiene semplicemente alla punizione di chi introduce nell'economia sana proventi illeciti ma rappresenta anche *"una più approfondita tutela dei beni a cui mira la previsione del reato presupposto"*⁶⁵.

⁶³ *"La norma penale incriminatrice viene in considerazione non tanto come generatrice di <fattispecie penali> composte di elementi costitutivi, quanto piuttosto come fonte di produzione di <precetti> rivolti ai consociati, cioè, come un tempo si diceva, nella sua dimensione di <comando>"*, *Ibidem*, p. 4.

⁶⁴ In realtà, come visto in precedenza, già qualcuno temeva che con l'eliminazione della clausola di riserva vi sarebbe stato un "ritorno della fattispecie" a ruolo accessorio del delitto a monte, sul tema A.CASTALDO, M.NADDEO, *Il denaro sporco*, op. cit., p. 93.

⁶⁵ D.BRUNELLI, ult. op. cit., p. 7.

Ai dubbi sulla natura del *predicate-crime* come presupposto fattuale sembra potersi offrire risposta sulla base delle considerazioni cui è già pervenuta la giurisprudenza con riferimento però ad altre fattispecie. Le Sezioni Unite hanno affermato⁶⁶ l'impossibilità per un reato di costituire mero presupposto fattuale di altro reato se ne è autore la stessa persona e dunque anche future richieste alla Suprema Corte aventi per oggetto la punibilità di fatti di autoriciclaggio anteriori all'entrata in vigore dell'art. 648-ter.1, potrebbero condurre alle medesime conclusioni.

Considerare allora il delitto-base come presupposto della condotta dell'autoriciclaggio non sembra essere conforme all'orientamento giurisprudenziale in materia di comportamento del reo che precede la condotta tipica, con la conseguenza di non poter attribuire rilievo neppure all'antecedente momento della commissione del delitto "a monte" e di dover concludere per l'inapplicabilità della nuova incriminazione nel caso di reati pregressi.

Le questioni riferite al divieto di retroattività, tra l'altro, non si esauriscono con le suggerite ricostruzioni interpretative in relazione ai delitti-presupposto commessi prima dell'entrata in vigore dell'autoriciclaggio, perché il problema persiste con riferimento all'applicazione della nuova norma alle vicende *in fieri*: l'ampia gamma di combinazioni con cui è descritta la condotta della fattispecie, infatti, "può durare nel tempo, dando luogo ad un reato di durata"⁶⁷, sorgendo non pochi problemi data la sua propensione a presentarsi in molti modi, "trattandosi di attività complessa"⁶⁸.

⁶⁶ L'autore fa riferimento a Cass. SS.UU., 12 settembre, n. 34952. Il nodo principale di questa pronuncia riguarda la possibilità di configurare il tentativo nel caso di rapina impropria, alla quale la Corte ha dato risposta positiva, negando che con l'espressione "immediatamente dopo la sottrazione", che compare nell'art. 628, comma 2, c.p., il legislatore abbia voluto designare un mero presupposto fattuale della condotta tipica di "violenza o minaccia alla persona" e ritenendo che la sottrazione è pur sempre una condotta consapevole e già illecita dello stesso agente e non un elemento naturale o giuridico anteriore all'azione delittuosa e indipendente da essa.

⁶⁷ Sulla condotta tipica del nuovo reato, D. BRUNELLI, ult. op. cit., p. 12, ritiene che ben "si può immaginare che tale condotta sia iniziata prima dell'entrata in vigore della nuova legge e proseguita dopo tale data".

⁶⁸ *Ibidem*.

L'irrelevanza del *tempus commissi delicti* del primo illecito, in vero, ha però anche delle anomale ripercussioni in termini di accertamento processuale.

Se si pone mente alla regola contenuta all'interno dell'art. 170 c.p. tale per cui “quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato”, non è chiaro infatti se potrà configurarsi il delitto di autoriciclaggio di proventi di un reato prescritto. Rispettando la disposizione di parte generale, il *self-laundering* non potrebbe considerarsi estinto, ma potrebbe altresì prevalere una tesi che sostenga l'inapplicabilità dell'art. 170 c.p., nel caso in cui il reato-presupposto si sia estinto prima della commissione dell'autoriciclaggio, facendo leva questa volta sulle pronunce in materia di ricettazione che non hanno visto sussistere tale reato nel caso di estinzione per prescrizione del delitto-presupposto⁶⁹.

Neppure la scelta operata con riguardo alla stessa prescrizione dell'autoriciclaggio lascia comunque soddisfatti, specie per i delitti tributari che, come si dirà a breve, sembrano essere quelli maggiormente catturati dalla rete dell'autoriciclaggio. La lunga prescrizione del delitto, che secondo le regole generali dell'art. 157 c.p. è di otto anni sia per l'ipotesi base che per quella “attenuata”, inizierà infatti a decorrere dal momento in cui viene impiegato, trasferito o sostituito il provento illecito così come indicato al comma 1 della norma, con la conseguenza che il soggetto che ha commesso un delitto tributario parecchio tempo addietro, e si faccia poi autore delle condotte dell'art. 648-ter.1, sarebbe chiamato a rispondere di autoriciclaggio, non sussistendo alcun legame con la prescrizione del reato fiscale. Si è espressa qualche perplessità in merito al fatto che l'autoriciclaggio scatti a distanza di anni dalla commissione del reato presupposto con la già prospettata conseguenza che rischia di essere un reato a consumazione prolungata, anche se, d'altro canto, si ammette che “con questa configurazione, potrebbero ritrovarsi agevolate la ricostruzione investigativa e la sanzionabilità del reato⁷⁰”.

⁶⁹ Trib. Milano, Sez. IX, 8 gennaio 2000, in Foro Ambr., p. 32.

⁷⁰ Così R.RAZZANTE, *L'autoriciclaggio fa i conti con l'utilizzo personale*, ult. op. cit.

7. Conclusioni.

“Sanzioni, prescrizione, reati presupposto, godimento personale, finalità speculative e altro ancora si porta dietro questo autoriciclaggio, che continua a non vincere”⁷¹.

In questo modo si è espressa autorevole dottrina all’indomani dell’introduzione del nuovo reato nel codice penale, ben sintetizzando alcune delle diverse perplessità che la neonata fattispecie ha portato con sé e di cui si è detto finora.

Non sono mancate voci che hanno evidenziato la doverosità di un intervento da parte del Legislatore, vista la già consolidata presa di coscienza di quello che si era definito come un grave *vulnus* nel sistema repressivo del fenomeno del riciclaggio⁷², ossia l’esclusione della punibilità per il reato di cui all’art. 648-*bis* per colui che si fosse anche reso autore del reato-presupposto.

La nuova fattispecie è certamente, infatti, il risultato di una constatata ineffettività dell’esperienza giudiziaria con riferimento ai reati di riciclaggio e di reimpiego, i quali, sebbene caratterizzati dalla volontà di colpire attività criminali di elevatissimo allarme sociale, hanno invece trovato applicazione soprattutto in episodi dal più lieve disvalore⁷³. Ed uno dei motivi che ha reso il sistema repressivo indolore è stato rintracciato proprio nelle clausole di riserva di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter*, da sempre lette come il riconoscimento positivo di quel già individuato e contestato dai più privilegio di autoriciclaggio.

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² R.BRICCHETTI, *Reato di autoriciclaggio, per il passato la certezza dell’impunità*, Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 12 gennaio 2015, scrive che *“lo Stato persegue il riciclaggio per vincere questo conflitto con chi quella ricchezza immorale e pericolosa ha ottenuto. Ma se l’avversario può autoriciclare senza rischi aggiunti, la lotta è squilibrata”*.

⁷³ La traduzione pratica delle fattispecie di riciclaggio e di reimpiego si è rivelata insoddisfacente, come comprovato dal riciclaggio per i casi di c.d. *“taroccamento dei veicoli”*.

Si è poi evidenziato come al nuovo art. 648-ter.1 sia anche stato affidato l'arduo compito di offrire presidio alla legalità del mondo economico e finanziario, impedendo l'inquinamento di quest'ultimo derivante dalla messa in circolo di proventi di derivazione delittuosa, i quali creano quell'anomala alterazione tra le condizioni degli *economic players* nel gioco della concorrenza⁷⁴.

Non soltanto premesse di carattere giuridico e criminologico hanno però spinto all'intervento riformatore, essendosi negli anni accumulate le conosciute sollecitazioni istituzionali "domestiche" accanto a quelle comunitarie⁷⁵ e internazionali, tutte dirette ad esortare lo Stato italiano ad introdurre l'autoriciclaggio nel proprio ordinamento giuridico.

⁷⁴ In linea con le stesse conclusioni cui si è giunti anche sul piano internazionale. R.CERVINI, *El lavado de activos como proceso desestabilizador de la economía*, VI Encuentro Nacional sobre prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (F.A.P.L.A.), Buenos Aires, 29 aprile 2010, sottolinea il forte legame tra fenomeno riciclativo ed economia, osservando che "el único bien jurídico razonablemente justificador de tutela penal en el caso del lavado de activos debería encontrarse en la preservación del normal funcionamiento de los resortes o mecanismos superiores de la economía, particularmente los de tipo abierto: financieros y bursátiles. El disvalor se visualizaría en la medida en que tales mecanismos se vean afectados en su curso natural, mediante un ejercicio ilegítimo u objetivamente abusivo" e che i processi di riciclaggio "provocan profundas distorsiones en la economía nacional e internacional. Estas singularidades del fenómeno obligan a intervenir no solamente en virtud de una exigencia ética y moral sino por estrictas razones de contenido macroeconómico, ya que estamos ante conductas susceptibles de minar las reglas de funcionamiento monetario y financiero de la economía".

⁷⁵ È importante segnalare che nella relazione finale "sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro" contenente "raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere", presentata al Parlamento europeo il 26 settembre 2013, la Commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio il denaro, precisamente al punto 12 e in una chiara ottica di armonizzazione legislativa, invitava la Commissione europea a presentare entro il 2013 una proposta di armonizzazione del diritto penale in materia di riciclaggio, a fornire in essa una definizione comune del reato di autoriciclaggio sulla base delle migliore degli Stati membri ("in support of a coherent uniform regulatory framework"). 12- calls on the Commission to submit, by the end of 2013, a proposal to harmonise criminal law on money laundering, providing a common definition of the offence of the self-laundering based on Member States' best practices", 2013/2107 INI, reperibile su www.europarl.europa.eu.

A generare perplessità, però, non sono state tutto sommato le ragioni e gli obiettivi di politica criminale perseguiti dal Legislatore quanto le immediate questioni interpretative ed esegetiche legate alla nuova norma ed i riflessi sulla sua applicabilità.

Uno dei primi timori, di cui si è sopra detto, è quello che vede la formulazione del delitto di autoriciclaggio caratterizzata da una forza espansiva notevole⁷⁶, tale da far assurgere la nuova fattispecie ad "appendice" di un qualsiasi reato produttivo di utilità per colui che ne è autore, anche di un previo autoriciclaggio.

Il fatto che l'art. 648-ter.1 fagociti una potenziale molteplicità di delitti-presupposto ha poi come conseguenza l'elasticità della cornice edittale di questi ultimi, oltre che la possibile moltiplicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, a causa della difficoltà di distinguere il profitto del reato-presupposto da quello di *self-laundering*⁷⁷. Punire chi ha già commesso un reato, dal quale ha tratto una utilità che diviene oggetto del delitto di autoriciclaggio, significa peraltro dover dimostrare che il reo ha fatto uso proprio di quella utilità e non di altre, onere probatorio che si complica notevolmente soprattutto quando serve individuare il provento derivante da un illecito tributario.

Inoltre la *littera legis* ha spinto ad interrogarsi sul corretto significato da attribuire ai concetti di "mera utilizzazione" e di "godimento personale", fondamentali per

⁷⁶ Sul punto si vedano *supra* le riportate riflessioni di F.SGUBBI in merito alla moltiplicazione della fattispecie.

⁷⁷ Sul punto F.BRIZZI, G.CAPECCHI, A.RINAUDO, F.VANI, *Autoriciclaggio e fenomeni di reimmersione dei beni illeciti nell'economia*, 18 febbraio 2015, www.altalex.com, osservano come "sarà interessante vagliare anche il modo di atteggiarsi reciproco del nuovo delitto ex art. 648-ter.1 c.p. e di quello ex art. 12-quinquies del Decreto Legge n. 306 del 1992 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 356 del 1992), (...), con la favorevole constatazione che, trattandosi di delitto esente da clausole di riserva e, anzi, implicando strutturalmente un concorso tra autore di delitto presupposto e interposto fittizio, potrà sempre concorrere anche con i delitti associativi e, non può escludersi, con l'auto-riciclaggio allorché l'intestazione avvenga in concreto con modalità mimetiche qualificate, oppure dia a sua volta la stura ad attività di mimetizzazione". Concorda D.PIVA, *Il volto oscuro dell'autoriciclaggio*, op.cit., sottolineando come "ai fini dell'applicazione dei corrispondenti provvedimenti di confisca, non sempre potrebbe tuttavia distinguersi il profitto del reato presupposto da quello di autoriciclaggio, col rischio che ogni difficoltà di calcolo si traduca in indebite duplicazioni; senza considerare la nota esigenza di coordinamento con l'eventuale confisca di prevenzione e con quella di cui all'art. 12-sexies, D.L. n. 306 del 1992".

tracciare quella linea di confine tra la condotta penalmente rilevante ai sensi del primo comma e quella rientrante nel cono di non punibilità creato invece al quarto comma della norma; quest'ultimo è introdotto con l'espressione "fuori dei casi dei commi precedenti", sembrando così suggerire che il mero utilizzo e il personale godimento che non ostacolino il c.d. *paper trail* possano ricadere nell'area del lecito, ma lasciando all'interprete il compito di stabilire caso per caso quando far operare una tale causa oggettiva di esclusione del fatto.

In realtà gli interrogativi non riguardano solo cosa "non configuri autoriciclaggio" per l'assenza di indicazioni precise sul punto, ma anche cosa possa integrarlo, in tal caso però per una caratterizzazione del Legislatore considerata eccessiva della destinazione della condotta incriminata in attività "economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative".

Sul punto, è evidente l'intento di voler operare una distinzione tra le condotte riciclatorie di mimetizzazione nel sistema economico-finanziario dei proventi illeciti e quelle di godimento personale (se esclusivamente individuale o eventualmente anche "condiviso" non risulta spiegato dalla norma), sulla base della considerazione secondo la quale le prime rappresentano una distinta e autonomamente punibile condotta di *integration*. Tuttavia, non è sempre possibile che tale distinzione venga rintracciata nella realtà, non solo per le difficoltà derivanti dalle già viste molteplicità di operazioni e di mezzi con cui oggi si procede per "ripulire" i beni ottenuti da attività criminale, ma anche per l'esistenza di zone "grigie"- in precedenza definite *borderline* - in cui non risulta agevole inquadrare la condotta nell'una o nell'altra tipologia.

Quid iuris se con le utilità ottenute da un delitto un soggetto acquista un immobile dopo aver però fatto circolare quelle stesse utilità su fondi di copertura?

Quid iuris nel caso di un successivo investimento in borsa?

La distinzione di partenza considerata dal Legislatore mostra i suoi limiti di fronte ad azioni dai contorni alquanto labili, non potendosi tralasciare il dato per cui

non è raro che il godimento e l'utilizzo siano ontologicamente connessi al riciclaggio⁷⁸, né che essi si realizzino proprio con le condotte incriminate al primo comma dell'art. 648-ter.1.

Sulla problematica *de qua* si innesta, inoltre, un particolare effetto originato dalla combinazione dell'esimente del godimento con l'aumento di pena previsto al quinto comma per i fatti commessi "nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale". L'autoriciclatore "professionale", diversamente da quello "non professionale" difficilmente potrà invocare quella esimente, gravando su di lui, oltre che la nuova incriminazione, anche l'addebito amministrativo per omessa segnalazione di operazione sospetta⁷⁹.

Si potrebbe osservare che a controbilanciare i diversi "punti deboli" della norma vi sia il "punto forte" rappresentato dall'elemento del "concreto ostacolo" all'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi e che, quindi, a rilevare sarà solo la condotta caratterizzata dalla portata decettiva effettiva espressamente richiesta.

Ora, si era già lamentata la necessità di porre l'accento sull'idoneità della condotta a creare un ostacolo con riferimento al reato di riciclaggio in cui non risultava positivizzata tale caratteristica ma, l'aver adesso enunciato espressamente il principio di necessaria offensività tramite l'inserimento dell'avverbio "concretamente" nella fattispecie di autoriciclaggio, non solo accentua la differenza con l'immutata norma di cui all'art. 648-bis⁸⁰ ma lascia anche temere una tendenza a sottovalutare questa "qualità" della condotta, come è già stato peraltro sperimentato per le fattispecie penali nell'ambito dei mercati finanziari. Anche l'espressione "ostacolare concretamente" è destinata ad essere riempita di significato solo in seguito al confronto con casi pratici. Potrebbe

⁷⁸ Sul punto A.ARROTINO, *Dal riciclaggio all'autoriciclaggio: le scelte del legislatore*, Key Editore, 2015, p. 46.

⁷⁹ Sul punto M.CAPOCCI, *Finalmente introdotto il reato di autoriciclaggio*, reperibile su www.fiba.it.

⁸⁰ Per via della creata contrapposizione tra l'autoriciclaggio come reato a pericolo concreto e il riciclaggio come reato di pericolo astratto.

considerarsi come idonea a creare effettivamente un ostacolo la condotta di un soggetto che ha depositato su un conto corrente bancario il denaro derivante da una precedente attività delittuosa senza però investire lo stesso in una qualsiasi attività finanziaria?

In ogni caso, non è parsa condivisibile né agevole la scelta di disegnare il perimetro della norma per mezzo di un solo ed unico vettore di selettività rappresentato da un avverbio.

Anche i confini temporali della fattispecie non si colgono facilmente.

La prescrizione dell'autoriciclaggio, come visto, secondo le regole ordinarie è di otto anni ma le condotte incriminate sono suscettibili di verificarsi in modo dilazionato nel tempo, con la conseguenza che la norma si trasforma in un reato a consumazione prolungata e che essa possa esplicare la sua operatività a distanza di un tempo indefinito dalla commissione del reato-presupposto.

Dunque, risultano essere numerosi gli interrogativi e le perplessità sollevati dal delitto di autoriciclaggio, sebbene la rivoluzione copernicana collegata alla sua introduzione fosse attesa e auspicata già da molto tempo.

La nuova fattispecie non è sembrata, almeno ai primi commentatori, fare tesoro degli sforzi dottrinali e parlamentari che hanno preceduto il suo arrivo e, forse, una delle cause del suo non soddisfacente ingresso nell'ordinamento giuridico è ricollegabile al suo coevo incastro⁸¹ nello stesso provvedimento legislativo disciplinante la procedura fiscale di collaborazione volontaria.

Lo scarto tra gli obiettivi politico-criminali perseguiti e l'ampiezza semantica di alcuni suoi elementi e, al contempo, la limitatezza semantica di altri hanno generato

⁸¹ Così F. DI VIZIO, *Riforme e riciclaggio*, 20 aprile 2015, Aula Avvocati della Corte di Cassazione, www.fiscoequo.it, p. 2.

problemi ermeneutici che potranno vedere una risoluzione solo con le prime applicazioni pratiche del reato.

Non sarà priva di difficoltà l'opera di interpretazione della fattispecie che toccherà a coloro che sono chiamati a giudicare la condotta dell'autoriciclatore: la scrittura della norma non ha soddisfatto a pieno il principio di tipicità dell'illecito che rappresenta uno dei corollari del fondamentale principio di legalità in ambito penale, essendo per questo stata definita "camaleontica" ed idonea a fungere da *passe-partout* per imputazioni che si muovano fra gli illeciti tributari, contro il patrimonio o di regolazione dei flussi finanziari, in cui si possono trovare implicate le persone fisiche e quelle giuridiche⁸².

L'accertamento stesso del reato non sarà neppure così immediato. Specialmente i reati tributari di cui al Capo I del d.lgs. n. 74 del 2000 contemplano infatti il dolo specifico, richiedendosi che l'autore agisca "al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto" e ben potendosi avvalorare la tesi secondo cui allora il reimpiego sarebbe un *post factum*, avendo necessariamente il colpevole del delitto tributario *ab origine* l'obiettivo di conseguire il risparmio d'imposta e la conseguente considerazione che una punizione anche per l'autoriciclaggio sarebbe in contrasto con il principio del *ne bis in idem*⁸³.

Inoltre, sempre restando su di un piano soggettivo, allo stesso art. 648-ter.1 non parrebbe bastare un dolo generico consistente nella mera e semplice consapevolezza di sostituire o trasferire denaro di provenienza delittuosa⁸⁴, ma sembrerebbe richiedersi un *quid pluris* rappresentato dalla volontà di conseguire un profitto o un lucro, quale

⁸² Queste le espressioni utilizzate da D.PIVA, *Il volto oscuro dell'autoriciclaggio*, op. cit., p. 8.

⁸³ "Escluso, beninteso, il godimento personale che costituisce condotta esimente", così M.ARENA, A.CAMPANINI, *Autoriciclaggio e responsabilità degli enti collettivi*, Narcissus, 2015.

⁸⁴ Così secondo Cass. Pen., Sez. II, 8 maggio 2013, n. 40084, con riferimento al delitto di riciclaggio, il cui elemento soggettivo ricomprende anche, secondo Cass. Pen., Sez. II, 7 gennaio 2011, n. 546, "la volontà di compiere le attività svolte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di beni od altre utilità, nella consapevolezza di tale origine, e non richiede alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro".

potrebbe essere per esempio quello di agire in condizioni più vantaggiose di altri soggetti in un determinato canale economico-finanziario.

Forse, allora, le già numerose perplessità lamentate sulla fattispecie incriminatrice dell'autoriciclaggio sono l'inevitabile dazio di un *iter legis* magari troppo celere e poco ponderato, in netta contrapposizione con i precedenti lavori parlamentari di studio e con le diverse proposte di legge succedutesi. Si è detto a tal proposito che la norma ha mirato " a fare presto" e non " a fare bene"⁸⁵, con il già indicato risultato di affidare agli operatori il compito di plasmare i suoi contorni.

Il ruolo ancillare svolto dagli operatori del diritto rispetto alla norma rischia però così di assumere la sola parvenza di supporto a fronte di una invece sostanziale ed inevitabile funzione di sostituzione al potere legislativo. Tuttavia, soprattutto in materia di responsabilità penale, ogni tendenza creativa andrebbe se non evitata quanto meno ridotta, per via dei rischiosi riverberi sul piano delle sanzioni la cui gravità può colpire sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

Per concludere, l'introduzione dell'autoriciclaggio è certamente un segnale importante nel panorama criminal-repressivo, specialmente per la sensibilità di alcuni settori del diritto come quello della normativa di contrasto al riciclaggio agli effetti delle riforme in materia economica. Anche se il testo licenziato non brilla per chiarezza e per raffinata tecnica legislativa, esponendosi così alla decifrazione degli interpreti, non si può che attendere di verificare che alla sua simbolicità segua la sua effettività.

Al primo generale scetticismo dogmatico potranno infatti offrire risposta solo i casi in cui l'autoriciclaggio sarà contestato e applicato, con l'auspicio che a guidare nel colmare l'opera di un Legislatore forse distratto sia sempre il faro rappresentato dallo

⁸⁵ Così afferma in un'intervista il Procuratore aggiunto di Palermo, V. TERESI, evidenziando che "l'economia illegale sta soffocando quella legale" e che la criminalità ha un effetto negativo sugli investimenti internazionali, "perché non ci sono più confini per le attività imprenditoriali, finanziarie ed economiche", concludendo che però di fronte ad ogni emergenza "il problema non è tanto velocizzare: prima che essere veloci con una cattiva norma è preferibile essere più lenti con un'ottima norma. La questione non è quella di fare presto, bensì fare bene (...). I testi attuali non sono finalizzati a fare presto, ma solo a fare presto. Che, addirittura, può essere controindicato", www.loraquotidiano.it.



statuto garantistico e di rango costituzionale del principio di legalità proprio del diritto penale.

Ai posteri (interpreti) l'ardua sentenza.